Supplemento al N° 205 della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTA ED AVVERTENZE PRATICHE del Consiglio Superiore di Sanità del Regno d'Italia

SULLA COLERA

I.

Ragioni dei provvedimenti da prendersi.

Il signor Ministro dell'Interno, considerando che nelle straordinarie calamità della pubblica salute bisognano sopratutto due cose, cioè prontezza di efficaci provvedimenti ed uniformità di consigli; e considerando altresì che l'una e l'altra non sono facilmente sperabili in dubbiose materie ed in tempi di angustiose preoccupazioni degli animi, invitava il Consiglio Superiore di Sanità ad indirizzare la sua voce alle popolazioni del Regno, non veramente ad altro fine, fuori che quello di agevolare la concorde fiducia nelle più confortative opinioni.

Perciò il Consiglio suddetto, plaudendo all'umano pensiero del Ministro, apre ora colla coscienza dell'uomo che tutta sente la forza del dovere e dell'umanità, i suoi pensieri al pubblico con quella libertà che ben si addice ai popoli, i quali, per gli acquisti del tempo, non debbono più ignorare le ragioni di quanto si opera sul conto loro. Senonchè gli ignari della scienza medica non si possono cimentare colle più ardue difficoltà di essa; nè a queste intende certamente il Consiglio di richiamare la comune attenzione, bene persuaso che non sono da suscitare discussioni, quando è tempo di operare.

Pure, stando troppo a cuore di chicchessia di comprendere i pericoli nei quali si trova, ed i modi di meglio schivarli, non può non volerli da sè stesso esaminare e giudicare; e perciò appunto il Consiglio crede non debba il pubblico ignorare i fatti più capitali e più certificari dei morbi popolari d'ogni maniera.

Modo comune di argomentare intorno alle malattie contagiose; ragioni in contrario e predisposizioni dei corpi anteriormente allo sviluppo dei morbi popolari.

Comunemente si argomenta così: o la malattia è contagiosa, ed allora bisognano isolamenti, sequestri, cordoni sanitari, contumacie, ecc.; o non è contagiosa, e non si deve usare veruna di queste discipline. Innanzi alla scienza però non regge un così assoluto argomentare.

Volendo provvedere ai bisogni della pubblica salute, non si può partire da alcuna opinione disputabile, ma debbesi invece tener conto di tutte.

Ora, non sempre è possibile di conoscere se una malattia sia contagiosa, e se una non contagiosa può poi diventarlo; o se una solita a nascere da contagio può talora insorgere anche senza di essa.

Oltre di che, cagione specifica di morbi comuni e popolari sono i miasmi delle paludi; e pochi anni addietro, nacque in Germania il pensiero, e là e altrove si diffuse, che le materie emesse dai colerosi per vomito o per secesso, ove si trovassero in condizioni opportune, originassero un *principio d'infezione* che fosse cagione specifica della colera.

In fine le malattie popolari si apparecchiano a poco a poco per le vicende varie dell'atmosfera, e singolarmente per l'alta temperatura, e l'umidità di essa, e per tutte le maniere delle esalazioni tramandate dalle materie organiche in corruzione.

In questo modo, prima dell'invasione dei morbi popolari, scarseggiano le malattie più consuete o si modificano nel loro essere ed andamento. Così alla colera precedono spesso le disappetenze, i mali di stomaco, le inflazioni del ventre, i borborigmi e le diarree che poi si congiungono eziandio con vomito, con granchi alle estremità; e poco o niente obbediscono ai rimedi soliti, e durano più lungo tempo; giunte talora a quel grado eziandio per cui si dissero colerine. Non rare volte pure, prima o durante il dominio di essi morbi popolari, vidersi insolite malattie rese comuni fra gli animali, ed altre fra le piante.

Fatti meglio avverati sull'origine e la diffusione dei morbi popolari, onde si fa manifesto che ora procedono e ora non procedono secondo le ragioni dei contatti sospetti.

Ma non è dalla natura delle malattie, bensì dal modo consueto del loro originarsi e propagarsi, che noi dobbiamo argomentare i mezzi ad impedirne la diffusione.

Quali dunque sono i più importanti e meglio certificati modi di nascere e di diffondersi dei morbi popolari?

Talora si propagarono secondo la direzione dei venti, come in antico fu pur notato della peste orientale.

Esempi di luoghi incolumi a fronte delle più libere comunicazioni coi devastati dal morbo, e di luoghi sorpresi da esso a fronte d'ogni più rigorosa segregazione da qualunque sospetta comunicazione, si osservarono pressochè in ogni dominio di malattie popolari.

Cominciare con una certa graduazione, poi rapidamente crescere, e similmente decrescere, e mitigarsi o inacerbirsi in un tratto, in ragione di gravi vicende atmosferiche, fu pure proprio di quasi tutti i morbi popolari.

Il periodo del loro dominio non oltrepassò per lo più ad una o due stagioni in uno stesso luogo, e così cessarono essi, mentre dovevansi riputare più moltiplicati i principii contagiosi.

La colera penetrò più volte ed infierì anche nei manicomi e nelle carceri, cioè fra quegli individui che sono i più segregati dagli umani consorzi, e ciò accadde in modo molto importante in Firenze nel 1855.

Nel manicomio di Firenze si diffuse molto e fece assai vittime. Nelle carceri penitenziarie poi ne colpì molti a un tratto e quelli in ispecie che erano in camerini a settentrione, ed in pochi giorni fece tutta la sua sfuriata con notabile mortalità.

In Firenze stessa nel lazzaretto dei colerosi, ove ne giacevano giorno per giorno circa 300, non ammalarono che quattro di quelli destinati al servizio del luogo e dei malati, e due di quei quattro morirono, cioè il portinaio ed uno scrivano solito a non muoversi dal suo scrittoio.

Parimente in Firenze, di 580 dei fratelli della Misericordia i quali si diedero assidui al servizio dei colerosi, due soli morirono.

Questi soli esempi bastino a provare che se talora i contatti sospetti sembrano servire alla diffusione dei morbi popolari, altre volte invece questi si diffondono senza l'opera dei contatti sospetti. Calderini in Milano con esatta statistica si assicurava che di tutti i colerosi recati all'ospedale, i più erano caduti ammalati senza avere avuta comunicazione con colerosi.

Dunque si potrebbero le discipline sanitarie fondare sopra una soltanto di queste due maniere della diffusione dei morbi popolari, quando realmente i fatti le dimostrano tutte due possibili?

Naturalmente si deve sempre seguire il partito più sicuro, quale è quello di opporsi a tutte le possibili origini dei morbi popolari.

Solo però conviene essere sicuri dell'utilità dei mezzi che si mettono in opera.

Esame del valore di tutti i mezzi di sequestro, d'isolamento ecc., ecc.

Or bene, l'utilità delle discipline di sequestro, d'isolamento, di contumacia, di cordoni sanitari ecc. è ella realmente abbastanza dimostrata? Ne siamo noi abbastanza sicuri?

I morbi popolari e la stessa peste orientale per tutto il secolo XVII invasero più frequentemente l'Europa a fronte delle rigorose discipline allora attuate nei lazzaretti.

La peste orientale spopolava quasi affatto le città, ancorchè si usassero le più severe regole di sequestro, d'isolamento e di bruciamento.

I forti e rigorosi cordoni, ordinati a contenere la colera in Danzica ed in Ungheria, non impedirono a questa di passare dalla prima in Polonia e dalla seconda in Vienna.

Fatti tali sarebbero atti a qualificare la fiducia riposta nelle discipline d'isolamento, di sequestro, di contumacia, di quarantena ecc.?

D'altra parte, ostando alle altre origini dei morbi popolari, quali effetti si ottennero?

Valore salutifero delle discipline igieniche così dette.

La peste orientale si diradò molto in Oriente e cessò quasi affatto dal comparire in Europa dopo che la civiltà condusse i popoli ad osservare molto più le regole igieniche, ed a curare la nettezza dei luoghi e delle persone.

La ferocia grande delle pestilenze dei tempi andati era senza dubbio dovuta principalmente al grande moltiplicarsi dei fomiti di perniciose esalazioni che talora rendevano perfino caliginosa l'atmosfera, non che infesta agli uccelli ed agli insetti che fuggivano da essa o vi morivano.

Viceversa tutti i morbi popolari nei tempi moderni riuscirono meno micidiali, e di ciò non si conosce altra cagione che quella della maggiore nettezza dei luoghi e delle persone, del più agiato e regolare vivere, e delle minori impurità dell'atmosfera.

SIMON da 9000 case della vecchia Londra toglieva, nel 1854, 3600 sorgenti di ree esalazioni, e ne seguì che ivi la regnante colera diede una mortalità del 71 per cento minore di quella del 1848, quando nel resto di Londra non fu minore che del 25 per cento.

Non sarebbero eglino incoraggianti questi salutiferi effetti delle sollecitudini alla sanificazione dei luoghi?

Ragione dei vantaggi sperati dalle discipline di contumacia, sequestro, ecc. riposti soltanto in un modo di espurgo.

Ma poi, che cosa mai si vuole ottenere coi sequestri, cogli isolamenti, colle contumacie, coi cordoni sanitari, colle quarantene ecc.?

Questi mezzi per se stessi non distruggono i germi dei morbi popolari, e solamente costringono uomini e cose ad aspettare alcun tempo, prima di esser liberi ad ogni comunicazione.

Ma il tempo che fa egli?

Si presume che per le persone dia sicurezza o almeno grande probabilità che esse poi non cadranno nella temuta malattia.

Si presume che nei fomiti sospetti si distruggano i principii malefici.

Ma pel primo di tali fatti, quale è veramente il tempo necessario?

Noi lo ignoriamo; ed il pericolo di veder caduti nella malattia i liberati da contumacia non si rimuove mai del tutto.

Pel resto la fiducia si ripone negli espurghi delle robe infette i quali si credono derivare dal tempo.

Di grazia dunque, si noti bene che la influenza salutifera delle discipline contumaciali si risolve alla perfine nell'effetto di una maniera di espurgo.

Il principio degli espurghi è dunque quello solo su cui si fonda la ragione della difesa dalla diffusione dei morbi popolari.

Dubbi sulla nocevolezza delle contumacie, degli isolamenti delle città e dei paesi, non che delle perseveranza dei contagi nelle robe infette e del tragitto di essi per grandi spazi e grande diversità di luoghi.

Ma se le contumacie ed i sequestri procurano il vantaggio di un maggior tempo agli effetti degli espurghi, non lo impedirebbero eglino per altre cagioni?

Notisi che nei lazzaretti non ammalarono quasi mai coloro che ivi erano destinati allo espurgo delle merci sospette, e perciò nasce dubbio che ben poche fossero infette.

D'altra parte gli espurghi si fecero sempre coll'esporre le robe infette alla libera azione dell'aria pura e rinnovata.

Le merci chiuse in balle sarebbero state le più atte a conservare i principii contagiosi, che pel fatto suddetto, pare non vi si fossero conservate.

Altra cosa è che una malattia sia contagiosa, altra che il contagio si trasferisca da luogo a luogo, anche molto lontanamente, col trasporto di robe infette, o passi da oggetto in oggetto, per una indefinibile serie di essi, non temendo nemmeno l'azione di quell'aria che si crede la più efficace potenza distruggitrice dei contagi.

Chi mai dimostrò questa pertinace perseveranza dei contagi e questo loro trasferirsi per grandi distanze di luoghi?

Se fosse tutto questo, a che varrebbero le quarantene?

Ma le persone accumulate in un recinto non molto spazioso, ed in luogo non sempre abbastanza sicuro da fomiti di cattive esalazioni e costernate dal timore di ammalare e da violentati affetti loro, e da nocumento dei loro affari invece di perdere l'attitudine ad infermare, non se la procurerebbero anche maggiore?

Perciò non uscirebbero dalle quarantene più disposte di prima a cadere nella malattia da cui si volevano preservate?

E se per le accumulate persone, e per non sufficiente nettezza, l'aria si sopracaricasse di impurità, sarebbe essa abbastanza efficace agli espurghi pei quali si voleva acquistar tempo?

Le robe infette in tal caso uscirebbero abbastanza espurgate per l'effetto solo della contumacia?

Si dirà egli, che queste sono incertezze?

Lo siano pure; ma bastano a non lasciare piena la nostra fiducia nella salutevole influenza delle contumacie.

In una città poi, o in una borgata segregata dai commerci, mancano gli utili di questi; le industrie languono, i lucri di esse difettano, i viveri rincarano e scarseggiano al bisogno, o vi sono alterati; la città, la borgata comincia a provare gli effetti della carestia, possentissima sempre a favorire la origine e la diffusione dei morbi popolari; e di tutto questo soffre principalmente il minuto popolo che quindi è ancora più percosso dal male.

Si aggiunga che lo scoraggiamento fa perdere l'operosità, e che ne segue una maggiore trascuranza d'ogni disciplina igienica. Il chiudere dunque ad ogni comunicazione una città od un luogo qualunque abitato ed invaso da morbo popolare esporrebbe a maggiori pericoli quelle popolazioni.

Diligenza dei moderni nell'accrescere la forza degli espurghi ed aspettarli meno dal tempo.

Ma ora che hanno fatto i moderni a differenza degli antichi?

Hanno procurato d'accrescere la forza e la diligenza degli espurghi, invece di confidarli alla sola incerta opera del tempo.

Ecco tutto: colla contumacie e colle quarantene l'espurgo doveva accadere da sè, in forza soltanto di un certo tempo; ora si procura con tutti i mezzi possibili.

Dei due metodi, quale può meritare maggiore fiducia?

E notisi che solo con molto efficaci espurghi si possono evitare quelle malattie che venissero originate dai principii così detti d'infezione.

Vaiuolo, morbilli, scarlattina, febbri tifoidee, ecc., malattie reputate contagiose, sono pure lasciate libere di correre fra le popolazioni; nè perciò si veggono orrendamento infierire in esse.

Difficoltà di effettuare oggi giorno le contumacie, quarantene, ecc.

Ma nel presente stato del vivere civile, quarantene, contumacie, sono elleno effettuabili?

Quando per mare, col mezzo di battelli a vapore, o per terra col mezzo delle strade ferrate, arrivano le persone a centinaia per volta, si possono tutte chiudere, e giorno per giorno accumulare vieppiù in un luogo?

Perciò le contumacie e le quarantene si potrebbero oggi giorno effettuare senza grandi insopportabili violenze alle persone ed ai comuni?

Di fronte ad una bene dimostrata e grande utilità delle contumacie e delle quarantene, ogni difficoltà dovrebbe certo superarsi; ma noi avvertimmo alla dubbia e certamente ristretta utilità di esse, e viceversa alla grande e sicura utilità delle così dette discipline igieniche: quindi per ragione di umanità, a quale di questi espedienti si deve confidare la pubblica salute nei luttuosi casi dei morbi popolari?

È soltanto l'esperienza che noi consultammo, è soltanto l'esperienza che noi prendiamo a guida.

D'altra parte ognuno sa bene se sia facile o possibile d'impedire l'infrazione delle contumaciali discipline.

Ed i medici pure dovrebbero essere posti in contumacia dopo avere visitato colerosi?

E in tal caso non potrebbe mancare la tanto necessaria opera di essi?

Ecco ragioni ben gravi a dimostrare la quasi assoluta impossibilità di dare alle contumacie e alle quarantene un severo eseguimento, ed una pienezza di effetto.

Ragione di conservare qualche contumacia per gli arrivi di mare.

Pure per gli arrivi di mare, una qualche regola di contumacia, mentre è possibile, sembra essere opportuna, inquantochè allora giungono persone e merci in determinati punti dello Stato dove può facilmente esercitarsi una scrupolosa sorveglianza sulle medesime ed ove sono luoghi appositamente destinati per le quarantene e le espurgazioni.

Non sembra quindi giusto il trovar contraddizione nell'ammettere la contumacia per le provenienze di mare, e non per quelle di terra.

Si comprenderà meglio tutto ciò quando dirannosi le discipline da tenere riguardo ai colerosi ed alle persone destinate al loro servizio.

II.

Proposte dei provvedimenti.

Fondamento necessario delle discipline dirette a preservare le popolazioni dai morbi popolari.

Il Consiglio però sente tutto quanto il dovere di non proporre provvedimenti, che ostando ad una origine dei morbi popolari non si opponessero eziandio ad ogni altra possibile, fosse pur dessa ipotetica.

Così egli non perderà di mira giammai alcuna delle cagioni che si dissero epidemiche, nè alcuno dei supposti modi di diffusione dei contagi. Il meglio possibile in ogni caso sarà il suo vero proponimento.

Divisione dei provvedimenti in pubblici e privati.

La pubblica vigilanza deve volgersi ad alcuni dei mezzi acconci allo scopo suddetto, ed altri debbono necessariamente derivare dalla diligenza dei singoli individui.

Provvedimenti pubblici.

La vigilanza pubblica deve procurare la maggiore possibile salubrità degli alimenti, quella dei luoghi, e quella dell'aria.

Quanto agli alimenti importa:

1° D'impedire la vendita delle frutta immature;

2° D'impedire quella dei commestibili o guasti o corrotti, o adulterati per miscela d'inconvenienti sostanze;

3° D'impedire la vendita delle carni d'animali morti per malattia qualunque;

4° D'impedire la vendita di vini (o di altre bevande) alterati o adulterati da sostanze disciolte in essi;

5° Di procurare che le acque potabili non sieno corrotte, e specialmente non vi possano pervenire le infiltrazioni delle latrine in cui siano versate le materie emesse dai colerosi;

6° Di portare una maggiore attenzione sulla vendita dei funghi;

7° Di vietare l'uso delle carni fresche di maiale fino a che innoltratasi la stagione non ne diano il permesso le locali pubbliche autorità.

La salubrità dei luoghi si deve ottenere:

1° Col procurare di liberarli da acque stagnanti più che sia possibile;

2° Col vietare ogni accumulamento d'immondezze e di sostanze organiche corruttibili in quelli abitati e nelle vicinanze di essi;

3° Coll'esigere la più severa osservanza dei locali regolamenti sui letamai, e su altri ammassi di sostanze organiche corruttibili non che sulla vuotatura dei cessi e sugli ammazzatoi;

4° Col promuovere l'espurgo conveniente delle fogne;

5° Col provvedere ai minori inconvenienti possibili delle fabbriche nelle quali si producono necessarie esalazioni di sostanze organiche in corruzione;

6° Coll'ingiungere che fabbriche tali siano poste potendo fuori delle città, o nella parte meno abitata di esse;

7° Col non permettere che in quelle sia mai scarsa la più libera ventilazione dell'aria;

8° Col vegliare affinchè ne' teatri anatomici, negli spedali, nelle carceri, negli orfanotrofii, nelle pubbliche scuole, negli asili infantili e dovunque coabitino o concorrano insieme molte persone, si mantenga la più diligente nettezza, e la più grande possibile rinnovazione dell'aria.

Infine la salubrità dell'aria si consegue:

1° Coi mezzi stessi della salubrità de' luoghi;

2° Coll'impedire il troppo accumulamento delle persone in uno stesso luogo;

3° Col procurare in tutti i luoghi abitati, la maggior possibile rinnovazione dell'aria stessa;

4° Coll'impedire la troppa sua umidità, epperciò col rimuovere il difficile scolo delle acque; od impedire lo spargerne soverchiamente sul suolo;

5° Col procurare che non si elevi troppo la temperatura degli ambienti in mezzo cui convivono molti individui;

6° Col porre altresì diligenza che si abbia la maggior cura possibile alla nettezza de' letti e delle vesti;

Tutte queste precauzioni, dirette a mantenere più sane le popolazioni, occorrono di più nell'avvicinamento e nell'atto stesso dei morbi popolari e valgono ad indebolirne le predisposizioni, senza delle quali i contagi stessi non diffondono estesamente i malefici loro effetti.

A questo stesso fine però debbonó pur cooperare gli individui:

1° Coll'evitare ogni immoderazione nell'uso dei cibi e delle bevande, specialmente in quello del vino e de' liquori spiritosi;

2° Coll'evitare il più che sia possibile l'uso delle patate, dei legumi, del latte, del pesce, dei vegetabili e delle frutta;

3° Coll'evitare ogni eccesso, valevole a prostrar troppo le forze dell'organismo;

4° Col mantenere la maggior possibile tranquillità nello spirito, e massimamente tenerlo fermo contro il timore del minacciante male.

Cautele nell'imminenza del morbo. Cautele sottoposte a pubblica vigilanza.

Allorchè il morbo abbia già invaso una qualche popolazione e gli individui siano per provarne l'assalto, alla pubblica vigilanza ed ai singoli individui spetta quanto segue:

1° Siano ordinati soccorsi e servizi medici a domicilio.

2° A tutti sia fatto invito di valersi del consiglio medico, non appena cominci qualche sconcerto di stomaco o di ventre, o qualche accenno di diarrea.

3° I colerosi siano collocati in sale convenientemente ampie.

4° Sia ordinata in esse la maggior possibile ventilazione, senza che possa cagionare perfrigerazione ai malati.

5. Si abbia ogni cura possibile di evitare il troppo accumulamento di malati in uno stesso luogo, perciò si ordinino piuttosto piccoli e più numerosi spedali pei colerosi, che pochi e maggiori.

6. All'immediato servizio dei malati non siano destinati a rimanere ivi che le persone necessarie, ed altre non entrino, e non dimorino nelle sale di loro ricovero.

7. Chiunque necessitato di uscire di quivi sia sottoposto alle disinfezioni fatte coi vapori di cloro.

8. Nelle materie dei vomiti e delle evacuazioni alvine dei colerosi, sia immediatamente versata una soluzione satura di solfato di ferro.

9. Soluzione simile per maggior sicurezza si potrà pur versare nelle latrine in cui si getteranno le materie suddette.

10. Le biancherie di uso de' colerosi siano immerse in una soluzione di cloruro di calce o di un iposolfito o solfito alcalino e indi passate al bucato.

11. Le coperte, le vesti e gli altri oggetti usati da' colerosi, siano esposti all'azione dei disinfettanti o altrimenti a quella dell'aria libera pel tempo che parrà conveniente e in luogo ben esposto alla ventilazione dell'aria stessa.

12. Vasi ed utensili d'uso dei colerosi siano lavati con soluzione di cloruro di calce, ovvero con acqua bollente.

13. Nella sala di ricovero de' colerosi, si tengano, secondo l'ampiezza di essa, uno o più vasi a larga superficie contenenti una soluzione di cloruro di calce, o con essa si asperga altresì il pavimento, massime ove siano cadute materie dei vomiti o delle evacuazioni alvine.

14. Le sale e tutto il locale nel quale vengono accolti colerosi, siano tenuti con la massima nettezza, e col maggiore allontanamento possibile dell'umidità.

15. Dal detto locale sia rimosso ogni fomite di ree emanazioni, e negli stanzini delle latrine e nel luogo in cui si depongono i cadaveri dei colerosi, si tengano vasi per esalazione continua di cloro, fino a che almeno non ne possa soffrire la respirazione delle persone che vi si introducono.

Cautele affidate ai privati.

Agli individui poi spetta di evitare le cagioni che eccitano o favoriscono lo sviluppo della colera.

Tali cagioni sono:

1. Tutte quelle già annoverate come atte ad accrescere la predisposizione ai morbi popolari;

2. Le forti intemperanze nel bere e nel mangiare, i violenti commovimenti dell'animo;

3. Le veglie protratte, le perfrigerazioni anche leggere della persona.

Tali cagioni, attissime a sollecitare l'immediato assalto della colera, vogliónsi evitare con ogni diligenza possibile.

Avvertenza rispetto ai primi segni dell'imminente male.

Infine, a' primi sconcerti di stomaco o di ventre, comunque piccoli, si domandi il consiglio del medico e specialmente non si ponga indugio veruno a curare le diarree.

I medici stessi siano attenti e vigilanti per poter così subito soccorrere gl'individui che si apparecchino a poter cadere nella colera.

In mancanza del pronto soccorso medico, il malato che abbia diarrea con vomito, con granchi alle estremità e con qualche perfrigerazione della persona si ponga subito in letto, si faccia applicar flanella calda sul corpo e sulle estremità, ovvero faccia girare senapismi sull'addome e prenda qualche sorso di quando in quando di caldo infuso di erba aromatica, come tiglio, melissa, corteccia d'arancio, fiori di cammomilla, di sambuco e simili.

Seguitando la diarrea, e sopravvenendo spossamento, pigli ancora per due volte, nell'intervallo di 4 o 6 ore, una piccola pozione composta di poco rosolio allungato con acqua e di sei gocce di laudano, e si astenga pure da ogni alimento, quando non fosse il solo bianco d'uovo sbattuto in acqua aromatica da prendersi per bevanda.

In ogni caso la diarrea non si combatta con purgativi, nè si preferiscano le fomentazioni umide alle secche, se almeno non si vegli ad impedire il raffreddamento delle prime.

Giovi pure ad ognuno di essere cauto nell'uso de' purgativi, anche quando non sia preso da alcun segno precursore di colera. Sia cauto altresì nell'uso di qualsivoglia specie di bagno.

Alcune considerazioni sui disinfettanti.

Quanto ai disinfettanti poi si avverta, che le fumigazioni col gas cloro sviluppato copiosamente si stimano efficacissime a disinfettar l'aria e le robe contenute nelle stanze che si possono chiudere per alquanto tempo senza che alcuno vi debba dimorare.

Il gas cloro si sviluppa col mezzo dell'acido solforico, versato sul noto miscuglio di sale comune ed ossido di manganese.

Può valere allo stesso scopo di purificar l'aria, il gettar un determinato miscuglio di nitro e zolfo sui carboni accesi.

Lo sviluppo copioso di cloro e di quegli acidi che si producono collo abbruciamento dello zolfo e del nitro, dev'esser regolato da persone dell'arte.

Nelle stanze abitate o camere de' malati, il gas cloro vuol essere sviluppato molto moderatamente e lentamente, affinchè nè offenda il respiro nè noccia.

Serve a tale intento l'usare il cloruro di calce stemperato nell'acqua, su cui si può versare a volta a volta un po' d'aceto quando si voglia avvalorare lo sviluppo del gas cloro.

L'aceto aromatizzato, i balsami, alcune resine, la canfora, le essenze odorifere, gli acidi che si producono bruciando zucchero o aceto, valgono piuttosto a nascondere che a neutralizzare e scomporre l'impurità dell'aria, nè perciò sono da anteporsi al cauto uso del cloro.

Il solo disinfettante che potrebbe sperimentarsi in luogo di questi ultimi, sarebbe l'acido fenico.

Firenze 11 agosto 1865.

Visto:
Il Presidente del Consiglio
M. BUFALINI.

Per copia conforme all'originale
A. ZAMBIANCHI, segretario.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere al posto di sottomaestro di canto nel R. Istituto Musicale di Firenze collo stipendio annuo di lire mille, è aperto il concorso, il quale sarà per titoli, salva per altro alla Commissione giudicante la facoltà di sottoporre i concorrenti anche all'esame orale, quando dai titoli non appaia sufficientemente la prevalenza di uno sugli altri concorrenti. I concorrenti dovranno far pervenire le loro domande a questo Ministero non più tardi dell'ultimo giorno del prossimo settembre. Le domande, oltre accompagnare i titoli che possono dar ragione di preferenza nel concorso, dovranno essere corredate della fede di nascita e della fede medica debitamente legalizzata, constatante la buona salute del concorrente per quanto interessar possa l'esercizio dell'impiego di cui si tratta. Conterranno inoltre la precisa indicazione del domicilio del concorrente.

Firenze, addì 10 agosto 1865.

Il Direttore capo della divisione 2ª, BEZASCO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Regia Università degli Studi di Palermo.

La Commissione scelta pel concorso alla cattedra di Diritto Penale, vacante nella sopradetta Università, ha stabilito il giorno 12 del prossimo mese di settembre per procedere alla disputa o controversia a termine del N. 2 dell'art. 119 del Regolamento universitario 20 ottobre 1860, e il giorno 15 di detto mese per la ezione prescritta al N. 3 dell'articolo medesimo; ove occorrano altre tornate si faranno nei giorni successivi.

I concorrenti per esame, o per titoli e per esame, sono perciò invitati a trovarsi in detta epoca nella Università di Palermo, dove avrà luogo il concorso per prendervi parte nei suddetti giorni, alle ore 9 antimeridiane, con avvertenza che ciascun concorrente dovrà, almeno otto giorni prima di quello in cui si procederà alla disputa, distribuire la dissertazione prescritta dal N. 1 del sovra citato articolo, a ciascun concorrente, e farne tenere N. 5 esemplari pei membri della Commissione al signor cavaliere Luigi Capuano, membro del Consiglio Superiore di pubblica istruzione in Napoli, presidente della Commissione stessa.

Concorrenti per esame, e per titoli e per esame.

1° Angelo Muratori, di Palermo.
2° Avv. Giuseppe Rossi, di Napoli.
3° Giuseppe Madia, giudice a Lanciano.
4° Avv. Carlo Rebecchi, di Cosenza.
5° Avv. Francesco Paolo Orestano di Palermo.
6° Avv. Pietro Nocito di Palermo.

Palermo, 28 luglio 1865.

Il Rettore NICCOLÒ MUSMECI
Il Segretario Cancelliere GIOVANNI GORGONE.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 3° del Regolamento approvato col Reale Decreto 11 aprile 1859;

Decreta:

Gli esami di concorso a posti gratuiti istituiti colla legge 11 aprile 1859 nei Convitti Nazionali delle antiche provincie del Regno, i quali debbono cominciare il 17 del corrente mese di agosto, si daranno nelle città designate:

Per il corso classico:

Cuneo, per gli aspiranti della propria provincia;
Cagliari, id.;
Sassari, id.;
Genova, per gli aspiranti della propria provincia e per quelli delle provincie di Alessandria e Porto Maurizio;
Torino, per gli aspiranti della propria provincia e per quelli della provincia di Novara.

Per il corso tecnico:

Cuneo, per gli aspiranti della propria provincia;
Sassari, id.;
Genova, per gli aspiranti della propria provincia e per quelli della provincia di Porto Maurizio;
Torino, per gli aspiranti della propria provincia e per quelli della provincia di Novara.

Firenze, li 5 agosto 1865.

Per il Ministro: BIANCHI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Prodotti telegrafici nei varii compartimenti dello Stato dal 1° gennaio a tutto maggio 1865.

COMPARTIMENTI	Prodotti avuti in maggio				Prodotti dal 1° gennaio a tutto maggio			
	INTROITI EFFETTIVI	TASSE per dispacci governativi		TOTALE	INTROITI EFFETTIVI	TASSE per dispacci governativi		TOTALE
		a pagamento	in franchigia			a pagamento	in franchigia	
Torino	67,704 01	33,004 55	41,926 35	145,634 91	319,624 16	100,212 33	307,432 70	727,269 19
Milano	37,177 99	9,558 60	2,849 10	49,585 69	158,401 30	58,576 35	14,318 20	231,295 85
Bologna	20,281 05	13,103 15	21 60	33,405 80	95,716 01	67,535 80	22 80	163,274 61
Firenze	40,779 11	15,400 35	2,229 »	58,408 46	172,273 20	80,131 80	3,538 60	255,943 60
Cagliari	3,559 40	843 80	» »	4,403 20	14,064 98	3,654 30	» »	17,719 28
Napoli	45,260 07	28,501 10	31 80	73,804 97	193,871 39	119,255 12	185 40	313,311 91
Bari	21,926 85	33,358 95	193 35	55,479 15	93,280 98	81,910 55	193 35	175,385 28
Reggio-Calabria	8,760 15	3,392 05	» »	12,152 20	40,888 18	17,175 70	30 40	58,094 28
Palermo	40,931 52	14,346 55	» »	55,278 07	182,998 69	46,725 40	» »	229,724 09
Totali	286,389 15	151,509 10	50,254 20	488,152 45	1,271,118 89	575,177 75	325,721 45	2,172,018 09

Confronto fra i mesi di aprile e maggio 1865.

	APRILE	MAGGIO		DIFFERENZE IN MAGGIO	
				in più	in meno
Introito effettivo in	262,476 39	286,389 15		23,912 76	» »
Prodotto dei dispacci govern. a credito ed a pagamento	118,898 75	151,509 10		32,610 35	» »
Importo dei dispacci governativi in franchigia	50,273 10	50,254 20		» »	18 90
	431,648 24	488,152 45		56,523 11	18 90
			Si deducono	18 90	» »
			Differenza effettiva	56,504 21	» »

Parallelo tra il 1864 e il 1865.

	1864	1865		DIFFERENZE NEL 1865	
				in più	in meno
Introiti effettivi in maggio	262,363 24	286,389 15		24,025 91	» »
Id. nei mesi precedenti	1,017,791 08	984,729 74		» »	33,061 34
Totale a tutto maggio L.	1,280,154 32	1,271,118 89		» »	9,035 43
Prod. dei disp. governat. a credito ed a pagam.° in maggio	» »	151,509 10		151,509 10	» »
Id. id nei mesi preced.	» »	423,668 65		423,668 65	» »
Totale a tutto maggio L.	» »	575,177 75		575,177 75	» »
Importo dei dispacci governativi in franchigia in maggio	182,270 03	50,254 20		» »	132,015 83
Id. id. nei mesi preced.	1,131,379 96	275,467 25		» »	855,912 71
Totale a tutto maggio L.	1,313,649 99	325,721 45		» »	987,928 54

Il Ministro delle Finanze ha diramato agli impiegati delle Tasse e del Demanio la seguente Circolare in data di Torino 30 giugno 1865 che ha per oggetto la Condonazione di penalità per infrazioni delle Leggi sul Registro e Bollo conceduta col R. Decreto del 15 giugno 1865, n° 2342.

Col Decreto Reale del 15 corrente che si trascrive appiedi della presente Circolare, S. M. si è degnata di permettere che siano registrati senza pagamento di sopratassa o pena pecuniaria i contratti verbali di affitto di beni immobili e quelli della stessa natura stipulati per scrittura privata, i quali a termini delle Leggi 14 luglio 1864 num. 1831, sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e 26 febbraio 1865, n° 2136, per l'imposta sui fabbricati, devono servire di elemento per le dichiarazioni delle rendite dei terreni e dei fabbricati, o porsi a corredo delle relative denunzie.

Collo stesso R. Decreto è pure permesso di riparare, senza conseguenze penali, le contravvenzioni alla Legge sulle tasse di bollo commesse nei contratti d'affitto di beni immobili, ed in quelli di colonìa o mezzerìa stipulati in forma privata.

Affinchè le disposizioni del preaccennato Reale Decreto abbiano una esatta applicazione, il sottoscritto stima opportuno di impartire agli Impiegati del Registro le seguenti istruzioni.

1° Sono compresi nel nuovo indulto Sovrano i contratti verbali di affitto o in forma privata di data anteriore al 25 giugno, giorno della pubblicazione del Reale Decreto, qualunque sia la Legge sotto il cui impero vennero stipulati semprechè, trattandosi di edifizi e di costruzioni, i contratti di affitto sieno tuttora in corso al momento della dichiarazione prescritta dal Capo III del Regolamento 25 maggio 1865, n° 2319, e trattandosi di beni rurali, l'affitto concerna in tutto o in parte l'ultimo triennio anteriore alla dichiarazione voluta dal Capo III del Regolamento 25 maggio 1865, num. 2320.

2° Quanto ai contratti di mezzerìa o colonìa parziaria, il condono è conceduto per quelli soltanto che si riferiscono al triennio o al periodo di rotazione agraria che precede immediatamente la dichiarazione richiesta dal Regolamento in ultimo citato nel numero precedente.

3° L'abbandono delle penalità di registro e di bollo non è accordato in modo assoluto, ma è vincolato alla condizione che i contratti siano denunziati e registrati a tutto il 31 del prossimo mese di agosto, e che entro lo stesso termine siano rese regolari le scritture private in contravvenzione alle Leggi sul bollo, mediante l'applicazione di tante marche da bollo quante sono necessarie a raggiungere lo ammontare delle tasse che erano dovute quando il contratto fu stipulato.

Le marche da bollo dovranno essere apposte esclusivamente dall'uffizio presso il quale si farà eseguire la regolarizzazione del contratto.

4° Sono da annullarsi di pien diritto le penalità di registro che fossero dovute in tutto od in parte alla data della pubblicazione del R. Decreto per i contratti di affitto contemplati al n° 1 della presente, i quali siano già stati precedentemente registrati col pagamento delle relative tasse.

L'annullamento di tali penalità sarà eseguito colle norme prescritte dalla Circolare in data 4 novembre 1862, num. 27.

5° Sono comprese nella nuova condonazione anche le penalità di bollo dipendenti da contravvenzioni già accertate per contratti della natura di quelli contemplati nei precedenti numeri 1 e 2 purchè i contratti medesimi sieno resi regolari entro il 31 agosto 1865 nei modi stabiliti al precedente numero 3.

Se i titoli in contravvenzione fossero stati sequestrati ed uniti al processo verbale di contravvenzione, in questo caso si eseguiranno le prescrizioni date coll'articolo 7 della circolare 4 novembre 1862 sopracitata.

6° Trascorso il 31 agosto 1865, nessuno dei contratti contemplati dal R. Decreto potrà essere registrato o bollato senza il pagamento delle incorse penalità.

7° Gl'ispettori e sotto-ispettori del registro, in occasione delle prime verificazioni che saranno da essi eseguite negli uffizi contabili, praticheranno le ricognizioni prescritte colla circolare del 4 novembre 1862, n° 27, per accertare se le disposizioni del R. Decreto sono state regolarmente eseguite.

8° Entro il mese di settembre 1865 i ricevitori del Registro e del Bollo dovranno trasmettere alle rispettive direzioni una nota indicante il numero dei contratti registrati o regolarizzati nei rapporti della Legge sul Bollo, e lo ammontare delle tasse riscosse in dipendenza delle accordate facilitazioni.

9° Le direzioni riepilogheranno in uno stato complessivo i risultati degli stati parziali loro pervenuti dai singoli ricevitori, e lo trasmetteranno al Ministero entro i primi quindici giorni del mese di novembre 1865.

Il Ministro: QUINTINO SELLA.

(*Vedi il R. Decreto ai nn.* 152 e 170.)

SITUAZIONE

DELLA BANCA NAZIONALE

a tutto il giorno 29 luglio 1865.

Attivo.

Numerario in Cassa nelle Sedi	L.	27,798,124 35
Id. id. nelle Succursali	»	19,462,121 11
Esercizio delle zecche dello Stato	»	26,154,791 79
Portafoglio nelle Sedi	»	116,532,279 90
Anticipazioni id.	»	24,477,844 32
Portafoglio nelle Succursali	»	37,499,354 27
Anticipazioni id.	»	13,047,257 25
Effetti all'incasso in conto corrente	»	657,817 01
Immobili	»	4,608,593 13
Fondi pubblici	»	12,147,120 »
Azionisti, saldo Azioni	»	200,300 »
Spese diverse	»	1,149,742 55
Indennità agli Azionisti della Banca di Genova	»	544,444 47
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856)	»	300,214 »
	L.	284,580,004 15

Passivo.

Capitale	L.	40,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	106,922,498 80
Fondo di riserva	»	7,926,729 37
Tesoro dello Stato, Conto corrente (disponibile L. .. / non disponibile. L. 30,652,384 52)	»	30,652,384 52
Tesoro dello Stato, conto prestito 425 milioni	»	70,213,226 69
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi	»	5,689,600 86
Id. id. nelle Suc.	»	1,742,676 77
Id. (non disponibile)	»	14,923,986 11
Servizio del Debito Pubblico	»	760,899 86
Biglietti a ordine (art. 21 degli statuti)	»	3,344,118 08
Dividendi a pagarsi	»	1,146,708 »
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	615,738 39
Benefizi del semestre in corso nelle Sedi	»	294,571 99
Benefizi del semestre in corso nelle Succursali	»	204,732 34
Benefizi del semestre in corso nelle comuni	»	22,615 55
Diversi (non disponibile)	»	119,516 82
	L.	284,580,004 15

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.